



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI	Presidente
Dott. PIETRO SPERA	Giudice
Dott. ANDREA BALBA	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

NUOVA COSTRUZIONI SRL A CAPITALE RIDOTTO CF 02175620992

Assistito dall'EUGENIO GHERARDI

visto il ricorso con cui il Sig. CELA ALBI, nato in Albania il 15/08/1995, codice fiscale CLELBA95M15Z100Q, residente in Genova Via Fillak 31/7, il Sig. CELA ERGI, nato in Albania il 13/08/2000, residente in Genova Via Avio 2/19, codice fiscale CLERGE00M13Z100K e la Sig.ra CELA ANILA, nata in Albania l'08/05/1973, codice fiscale CLENLA73E48Z100Q, residente in Genova Via Avio 2/19, rispettivamente in qualità di eredi del Sig. Cella Fatmir, nato in Albania il 25/10/1965, codice fiscale CLEFMR65R25Z100E, deceduto in Genova il 21/10/2020, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 03/02/2021, ed il Sig. GURRA SHENDET, codice fiscale GRRSND59T05Z100A, residente in Genova Via Capo D'Istria 3/7,

hanno chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'impresa sopra indicata;

visto l'intervento del PM

vista la documentazione allegata al ricorso;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:



- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF e non ha fornito prova di:
- 1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
 - 2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;
 - 3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
- C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;
- D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 15, ultimo comma, LF
- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, come risulta dall'esistenza di assenza di patrimonio liquidabile, precetti ed esecuzioni infruttuose per assenza di beni

tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

considerata che la richiesta di rinvio dell'udienza formulata dalla debitrice all'udienza dell'8.7.22 non può essere accolta in quanto la documentazione depositata dal PM è costituita da documentazione contabile ed estratti di ruolo che devono essere conosciuti dalla debitrice

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. LF;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA



il fallimento di NUOVA COSTRUZIONI SRL A CAPITALE RIDOTTO cf
02175620992 con sede in CORSO TORINO 19/3, GENOVA

NOMINA

giudice delegato il dott. Andrea Balba

NOMINA

curatore Fabrizio Vigo

che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA



per il giorno 02/12/2022 12:15

l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano decimo stanza n. 3), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo fallimentare;

ORDINA

che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13/07/2022

il Presidente
Roberto Braccialini

il Giudice Relatore
Andrea Balba



